

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice di Pace di Laureana di Borrello, Dr. Vincenzo Pugliese ha
pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 1/14 R.G. ed assegnata in decisione
all'udienza del 25.6.2014, vertente

TRA

_____ elettivamente
domiciliata in Laureana di Borrello (RC), Via Concordia, 1 presso lo studio
dell'Avv. Antonio Iemma, dal quale è rappresentata e difesa per procura in
calce all'atto di citazione

=ATTRICE=

CONTRO

=CONVENUTA CONTUMACE=

_____ elettivamente domiciliata in _____
(RC), _____ presso lo studio dell' _____
dal quale è rappresentata e difesa unitamente all'Avv. _____
per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

=CONVENUTA=

Sent. n° 50/14

R.G. n° 1/14

Cron. n° 1188/14

Rep. n° 2

OGGETTO: cessione del credito – obbligo di pagamento

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come trascritte in atti

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

I - Con atto di citazione notificato in data 12/13-07-2014, _____

_____ conveniva in giudizio _____

_____ e la _____, esponendo che in virtù di un contratto di mutuo decennale con la _____, subiva mensilmente una trattenuta di un quinto a titolo di cessione volontaria sullo stipendio erogato dalla _____; sennonchè la _____ segnalava i mancati versamenti delle trattenute relative al mese di marzo 2011 e ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013. L'attrice, dunque, si attivava tramite l'associazione Confconsumatori e ciò nonostante la _____ insisteva nel richiedere il pagamento della trattenuta di marzo 2011 pari ad € 296,00. Poichè _____ nulla riscontrava, l'attrice, *"al fine di...evitare di subire pregiudizi relativi alla prosecuzione del contratto di mutuo o ad eventuali procedure esecutive"*, concludeva per l'accertamento dell'avvenuta trattenuta sullo stipendio di marzo 2011 e nel caso in cui _____ non avesse versato alla _____ la somma trattenuta, per la condanna dell'_____ al relativo pagamento; nel caso in cui, invece, l'_____ avesse versato la somma trattenuta, per l'insussistenza di titolo in capo alla _____ per pretendere pagamenti dall'attrice.

Si costituiva con comparsa in data 7-1-2014 la _____, la quale affermava che l'attrice ha provveduto al regolare pagamento della rata di marzo 2011, ma essa risultava inevasa a causa dell'invio di un bonifico da parte dell'_____ non preciso sulle imputazioni dei pagamenti, impedendo alla _____ la contabilizzazione della trattenuta operata a carico dell'attrice. Concludeva, pertanto, per la cessata materia del contendere.

L'_____ benchè regolarmente citata, rimaneva contumace. Preso atto dell'effettivo versamento della rata in questione, entrambe le parti insistevano per una pronuncia di condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Il Giudice, all'udienza del 25-06-2014, sulle conclusioni precisate dalle parti, tratteneva la causa in decisione.

Vertendo il giudizio sull'accertamento del versamento della rata stipendiale trattenuta all'attrice, deve ritenersi la cessata materia del contendere, atteso che in giudizio la creditrice [] espressamente dichiarato che tale versamento c'è stato.

Ciò posto, alla luce delle insistenti richieste delle parti in ordine alla condanna alle spese processuali, va determinata la c.d. soccombenza virtuale, stabilendo cioè se la domanda era in origine fondata o meno.

A tal proposito, è emerso in giudizio che la [] non ha proceduto ad imputare all'attrice il pagamento del quinto stipendiale del mese di marzo 2011, poiché il [] aveva inviato un bonifico cumulativo senza distinguere i singoli nominativi dei dipendenti cui corrispondevano le rate. Ciò di fatto rendeva piuttosto problematiche le singole e precise imputazioni ai dipendenti cedenti, ma non impossibile né imprevedibile, sol che la [] con condotta collaborativa improntata alla correttezza e buona fede, avesse chiesto le dovute precisazioni all' [] che peraltro aveva effettuato regolarmente il versamento della rata di marzo 2011 a carico di [], sia pure cumulativamente e indistintamente.

Quest'ultima, da parte sua, solo dopo oltre due anni assolveva alla specifica indicazione dei nominativi, evidenziando una colpevole inerzia che ha dato causa alle doglianze attoree e così all'odierno giudizio.

Legittima, dunque, si è rivelata l'azione di accertamento incoata dall'attrice, a fronte di ripetute richieste di pagamento da parte della [], preludenti verosimilmente ad iniziative giudiziarie ed eventualmente incidenti sulla sorte del contratto di mutuo.

Per tali motivi, devono rinvenirsi in capo ad entrambe le convenute profili di responsabilità per la situazione di apparente inadempimento creatasi a detrimento dell'attrice.

Entrambe, pertanto, vanno condannate in solido al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Laureana di Borrello, sulle antescritte conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da []

nei confronti della []

Così provvede:

- Dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- Condanna [] in solido, al pagamento in favore di [] delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 337,00, di cui € 37,00 per esborsi ed € 300,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.

Così deciso in Laureana di Borrello, addì 17.07.2014

IL CANCELLIERE
(Rocco Michele Mercuri)

IL GIUDICE DI PACE
(Dr. Vincenzo Pugliese)

REPOSITATO RI CANCELLERIA

30 LUG. 2014

IL CANCELLIERE
(Rocco Michele Mercuri)

